



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 4 agosto 1990, n. 240, che ha previsto interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità;

VISTO l'elenco degli interporti costituenti "la rete nazionale degli interporti", riportato nel piano quinquennale emanato in attuazione dell'articolo 2 della citata legge n. 240 del 1990 ed approvato dal CIPET con delibera del 31 marzo 1992 e successiva delibera integrativa del 18 maggio 1992;

VISTA la delibera 7 aprile 1993 del CIPET nella quale vengono definite le caratteristiche degli interporti di rilevanza nazionale;

VISTO l'articolo 6 della legge 30 maggio 1995, n. 204, di modifica ed integrazione della legge n. 240 del 1990, che ha abolito tra l'altro, la distinzione tra interporto di primo livello e di secondo livello;

VISTA la nota n. 19707 del 30 dicembre 1996 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato la graduatoria in merito alle richieste di ammissione ai contributi per la realizzazione degli interventi presentati dai soggetti attuatori aventi titolo ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 1995 in applicazione dell'art. 6 della legge n. 240 del 1990;

VISTO l'elenco dei nodi logistici costituenti la rete nazionale degli interporti di cui al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 6 agosto 2015 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2015;

VISTO le indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai Documenti di Economia e Finanza relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha rifinanziato il Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 28 del 2 febbraio 2019, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze prot. 52388 del 28 marzo 2019 che ha destinato una quota parte di dette risorse al completamento della rete nazionale degli interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, istituendo a tal fine un nuovo piano gestionale del capitolo 7773 assegnato alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale;

CONSIDERATO che gli interventi sono finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica, dell'intermodalità al fine dell'eliminazione di "colli di bottiglia" e allo sviluppo della retroportualità tramite: aree di sosta sicure e protette; aree di sosta servite da impianti di cogenerazione e trigenerazione, pensiline con tecnologia fotovoltaica e colonnine di ricarica per veicoli refrigerati; adeguamento fasci di arrivo/partenza, presa/consegna e carico/scarico agli standard europei e secondo tempistiche coerenti con l'upgrade delle linee afferenti al nodo; elettrificazione di raccordi e/o binari di presa/consegna; interventi sul segnalamento per velocizzare la manovra; piazzali per movimentazione e/o stoccaggio unità di carico;

VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per l'accesso alle risorse per il completamento della rete nazionale degli interporti pubblicato in data 22 giugno 2020 sul sito del Ministero in: *"Documentazione"- "Ferrobonus e Marebonus - Contributi ed incentivi per Interporti ed Intermodalità"*;

VISTO il decreto direttoriale n. 146 del 12 agosto 2020 con il quale è stata nominata la commissione incaricata dell'istruttoria e valutazione delle domande per l'accesso alle risorse per il completamento della rete nazionale degli interporti di cui al citato Avviso Pubblico del 22 giugno 2020;

VISTO il verbale di conclusione dei lavori del 3 novembre 2020 della su richiamata Commissione ministeriale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha già attivato le procedure previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e che l'erogazione dei contributi sarà sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea.

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse di cui al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2018-2022), destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, per un importo di 45 milioni di euro, sono ripartite – nel rispetto dei criteri di cui all' *"Allegato all'avviso di presentazione istanze per accesso alle risorse per il completamento della rete nazionale degli interporti"* del 22 giugno 2020 – nel modo seguente:

- Bari - Interporto Regionale della Puglia Spa	€ 4.128.554,93
- Bologna - Interporto Bologna Spa	€ 4.314.562,93
- Cervignano - Interporto di Cervignano del Friuli Spa	€ 1.909.817,91
- Jesi - Interporto Marche Spa	€ 1.065.382,44
- Livorno - Interporto Toscano A. Vespucci Spa	€ 3.114.224,23
- Marcianise-Interporto Sud Europa Spa	€ 2.213.721,34
- Novara - Centro Interportuale Merci Spa	€ 2.472.620,87
- Orte - Interporto Centro Italia Orte Spa	€ 3.546.816,60
- Padova - Interporto Padova Spa	€ 4.494.336,38
- Parma - CE.P.I.M. Interporto di Parma Spa	€ 4.494.336,38

- Portogruaro - Portogruaro Interporto Spa	€ 2.025.105,84
- Prato - Interporto della Toscana Centrale Spa	€ 1.768.663,27
- Torino - Società Interporto Torino Spa	€ 1.690.769,35
- Trento - Interbrennero Spa	€ 4.295.530,36
- Verona - Interporto Quadrante Europa - Consorzio ZAI	€ 3.465.557,17

Art. 2

1. Gli interporti di cui all'art. 1 finanzieranno con l'apporto di "Altre risorse" per un totale di 61 milioni di euro tutte le opere non eleggibili a contributo statale come dettagliatamente indicato nelle singole convenzioni che verranno sottoscritte con la Direzione Generale per il trasposto stradale e per l'intermodalità.

Art. 3

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

IL MINISTRO